



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05 dicembre 2009 n°12, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 dicembre 2009 n°309978 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Ferdinando Dalle Nogare;
- VISTA** la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1991, n°29 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 02 luglio 1986, n°93/86;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 03 marzo 1992, n°14106 che detta direttive per la corretta applicazione dell'art. 1 della L.R. n°29/91;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO** il D.A. del 08 febbraio 1988, n°138/88, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato con prescrizioni il Programma di Attuazione della Rete Fognaria del Comune di Catania;
- VISTO** il D.A. del 03 dicembre 1994, n°1228/89 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha concesso con prescrizioni, ai

sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86, l'autorizzazione provvisoria allo scarico nelle more della realizzazione e messa in esercizio della condotta sottomarina nel canale di bonifica Jungetto, delle acque reflue depurate provenienti dal primo modulo, linea civile, dell'impianto di depurazione sito nella zona industriale Pantano d'Archi, a servizio della pubblica fognatura della città di Catania, nel rispetto dei limiti della tabella 5 allegata alla L.R. n°27/86 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.A. del 20 novembre 1998, n°670/7, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°21/85 e dell'art. 3 della L.R. n°27/86, ha approvato con prescrizioni lo stralcio del Programma di Attuazione della Rete Fognante del Comune di Catania relativo alle condotte sottomarine;
- VISTA la nota prot. n°13753 RA del 04.06.2007 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, a seguito della trasmissione da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della nota prot. n°1045 del 24.01.2007 con la quale il Comune di Catania ha prodotto allo stesso Assessorato documentazione integrativa per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di Pantano d'Archi, ha richiesto al Comune di Catania la trasmissione della scheda tecnica debitamente compilata e delle relativa documentazione elencata in calce alla stessa scheda;
- VISTA la nota prot. n°2136 del 23.02.2008 con la quale il Comune di Catania ha parzialmente trasmesso quanto richiesto dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con la nota del 04.06.2007;
- VISTA la nota prot. n°19080 RA del 27.05.2008 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, considerato che il Programma di Attuazione della Rete Fognante del Comune di Catania prevede che lo scarico delle acque reflue depurate avvenga nel Mare Ionio tramite condotta sottomarina, a richiesto allo stesso Comune ai sensi dell'art. 1 della L.R. n°29/91, di produrre apposita istanza di autorizzazione allo scarico con condotta sottomarina e nelle more della realizzazione della condotta di presentare apposita istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico sottocosta;
- VISTA la nota prot. n°61352 del 13.03.2009 con la quale il Comune di Catania ha trasmesso all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico provvisoria sottocosta con allegati per l'impianto di depurazione consortile di Pantano d'Archi sottoscritta dal Sindaco, dal legale rappresentante della SIDRA e dal Presidente del Consorzio A.S.I.;
- VISTA la nota prot. n°20716 del 25.05.2009 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha ribadito al Comune di Catania che risulta necessaria la trasmissione di apposita istanza di autorizzazione allo scarico con condotta sottomarina richiedendo altresì la regolarizzazione della documentazione già trasmessa. Inoltre, in considerazione che lo scarico attuale non risulta coincidente con quello del Programma di Attuazione della Rete Fognante del Comune di Catania e che lo stesso interessa la Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", con la suddetta nota l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto al Comune di Catania la trasmissione del nullaosta del competente Servizio del Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;



P.C.C.



le note prot. n°148401 del 25.06.2009, prot. n°175998 del 29.07.2009 e prot. n°289673 del 14.12.2009 con le quali il Comune di Catania ha trasmesso documentazione integrativa all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con condotta sottomarina ed i chiarimenti sulle motivazioni che hanno determinato la realizzazione del solo tratto a terra della stessa condotta sottomarina;

VISTA

la nota prot. n°85551 del 18.11.2009 con la quale il Servizio 6 del Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ha trasmesso all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque il rinnovo del nullaosta di propria competenza con validità triennale;

VISTA

la nota prot. n°5251 del 03.03.2010 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Catania la verifica idraulica del Canale Jungetto per le portate di scarico dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arce nella configurazione relativa al 1° e 2° lotto;

VISTA

la nota prot. n°73729 del 18.03.2010 con la quale il Comune di Catania ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la relazione di verifica idraulica del canale Jungetto.

VISTA

la nota prot. n°134074 del 20.05.2010 il Comune di Catania ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati attuali relativi agli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di depurazione e la portata di acqua trattata.

VISTA

la documentazione trasmessa dal Comune di Catania all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la quale forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico e che di seguito viene elencata:

- scheda tecnica;
- relazione in merito alla condotta sottomarina;
- relazione tecnica-descrittiva dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arce nella configurazione esistente;
- planimetria generale dell'impianto di depurazione;
- certificati di analisi chimiche relative agli anni 2006, 2007 e 2008;
- relazione relativa all'impatto dello scarico sul corpo recettore e relativa scheda tecnica;
- relazione tecnica riguardante l'aspetto geologico, idrogeologico e le caratteristiche dei suoli ricadenti nell'area interessata dallo scarico;
- relazione descrittiva sul mancato completamento delle opere di sfocio a mare della condotta sottomarina;
- nota Provincia Regionale di Catania prot. n°20458 del 30.05.2000;
- nullaosta prot. n°8551 del 18.11.2009 del Servizio 6 del Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
- planimetria generale collettori fognaria afferenti all'impianto di C.da Imperio;
- relazione di verifica idraulica del canale Jungetto.

VISTO

il Rapporto Istruttorio prot. n°20228 del 04.06.2010 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio al Comune di Catania, dell'autorizzazione allo scarico nel canale Jungetto del refluo urbano depurato dall'impianto di depurazione consortile sito in località

**P.C.C.**

Pantano d'Arci nel Comune di Catania e a servizio dei Comuni di Catania, Aci Castello, Acireale (fraz. Capo Mulini), Gravina di Catania, S. Agata Li Battiati, S. Gregorio di Catania; Tremestieri Etneo (fraz. Canalicchio), Trappeto (fraz. di S. Giovanni La Punta) e del Consorzio A.S.I. Pantano d'Arci.

RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto.
A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. n°29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di Catania (CT) l'autorizzazione provvisoria allo scarico nel canale Jungetto delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione consortile sito in località Pantano d'Arci nel Comune di Catania e a servizio dei Comuni di Catania, Aci Castello, Acireale (fraz. Capo Mulini), Gravina di Catania, S. Agata Li Battiati, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo (fraz. Canalicchio), Trappeto (fraz. di S. Giovanni La Punta) e del Consorzio A.S.I. Pantano d'Arci.

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di trattamento consortile sito in località Pantano d'Arci potranno essere scaricate provvisoriamente nel canale Jungetto con una portata nera media non superiore a 4.460 mc/h corrispondente al carico organico di progetto del 1° e 2° lotto funzionale dell'I.D. di 432.500 a.e., nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD₅, 75% per il COD e 90% per i SST;
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", in ogni caso il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml;

2. il Comune di Catania è onerato di completare le opere di sfocio a mare della condotta sottomarina di allontanamento entro il termine di validità dell'autorizzazione allo scarico;
3. il trattamento di disinfezione del refluo sarà effettuato per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali e gli usi in atto del corpo idrico ricettore o in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario su precisa disposizione della competente autorità sanitaria. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
4. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
5. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in



P.C.C.

cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi o attività industriali che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;

6. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
7. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei pretrattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. I suddetti pozzetti in ingresso dovranno essere distinti e separati tra le linee di trattamento del refluo urbano e quella di trattamento del refluo industriale;
8. l'impianto dovrà dotarsi di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue in entrata e in uscita, sia per le linee di trattamento del refluo urbano che per quella di trattamento del refluo industriale;
9. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare, con cadenza quindicinale, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione considerando campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, secondo quanto indicato nell'allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. Copia di tali analisi devono essere trasmesse al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
10. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a prendere gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati possano innescarsi eventuali processi erosivi. Dovrà, inoltre, accertare che a valle del punto di scarico non si determinino situazioni di pericolo o danni dovuti al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzione accidentale o abusiva dell'alveo;
11. ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è comunque autorizzato, entro i limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione di cui alla presente autorizzazione, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ad accettare e trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3° lettere a), b) e c) dello stesso art. 110, purché in ingresso siano rispettati i valori limite previsti dalle tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86 e ss.mm.ii. e il cui peso complessivo non sia superiore a 50 tonnellate al giorno;
12. il titolare dell'attività da cui ha origine, nel caso in cui intenda accettare e trattare rifiuti di cui al precedente punto 11, per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà procedere, ai sensi del D.Lgs. del 18 febbraio 2005 n°59, a richiedere preventivamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale al competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, comunicando tale evenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
13. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
14. i reflui urbani in ingresso all'impianto di depurazione consortile tramite il nuovo allacciante e il vecchio allacciante dovranno rispettare i limiti di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86. Nel caso in cui i suddetti reflui urbani non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri delle tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri ed eventualmente modificare il regolamento di fognatura per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;



P.C.C.

15. i reflui industriali in ingresso all'impianto di depurazione consortile tramite il collettore proveniente dal Consorzio A.S.I. di Pantano d'Arce dovranno rispettare i limiti di cui alla tab. 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. Nel caso in cui i suddetti reflui industriali, non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri della tab. 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., il Consorzio A.S.I. è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri ed eventualmente modificare il regolamento di fognatura per imporre trattamenti più spinti alle attività industriali titolari degli scarichi;
16. dovrà essere realizzata, qualora non sia già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
17. deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
18. ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è consentita una deroga di mesi sei al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1 per la messa a regime della linea di trattamento del refluo industriale dell'impianto di depurazione consortile delle acque reflue.

ART. 3

La presente autorizzazione allo scarico ha una validità di anni quattro non rinnovabile. Trascorso il suddetto termine il presente provvedimento di autorizzazione è da intendersi revocato. Durante tale periodo di validità il Comune di Catania dovrà procedere alla realizzazione delle opere per effettuare lo scarico a mare delle acque reflue depurate, anche sottocosta in via provvisoria.

ART. 4

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, potrà comportare la revoca della stessa ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 5

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 11 GIU 2010

La presente copia composta di
n. 06 fogli è conforme
all'originale emesso da questo
Ufficio

Palermo li 14 GIU. 2010



Istruttore Direttivo
Dott. Girolamo Galizzi

Galizzi

